



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA

SENTENZA
n° 305/2010

R.G. 854/2005
GRON: 3210
REP: 501

Il Tribunale di Siracusa, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:

- Dott.ssa Veronica Milone Presidente
- Dott.ssa Viviana Urso Giudice
- Dott. Fabio L. Ciruolo Giudice est.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 854/2005 R.G.A.C., avente ad oggetto nullità e annullamento del contratto e risarcimento danni, promossa da:

_____ nata a _____ il _____ ed ivi residente in via _____
_____, n. _____ (C.F.: _____), rappresentata e difesa, come
da procura in atti, dagli avv.ti Corrado Celeste e Rosanna Cafaro ed
elettivamente domiciliata, presso lo studio del primo, in Siracusa, v.le
Montedoro, n. 54;

ATTRICE

Contro

Banca Intesa s.p.a., con sede in Milano, piazza Paolo Ferrari, n. 10, in
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come
da procura in atti, dagli avv.ti Gino Nardozi Tondelli e Enrico Di
Luciano, presso lo studio del quale ultimo in Siracusa, v.le Scala Greca,
n. 181, ha eletto domicilio;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale atto di citazione, l'attore aveva questo Tribunale e, nel convenire in giudizio la Banca Intesa s.p.a. (già Banca Commerciale Italiana), rappresentava che il di lei procuratore e figlio, aveva impartito in data 14/5/2001, in nome e per conto di essa attrice, l'ordine di acquisto, eseguito dalla convenuta "fuori borsa", del titolo denominato "672171/00 ARGENTINA 10% 22/2/2007" per un importo di euro 70.000,00 al prezzo unitario di euro 95,300, avente valuta 17/5/2001 e con addebito sul c/c n. 3342278/01. L'avvenuta compravendita veniva documentata nel fissato bollato n. 006952 del 14/5/2001, per un controvalore di euro 68.117,410.

Esponeva che, a seguito del noto default, conclamatosi nel gennaio del 2002, dello stato sudamericano emittente i titoli in commento, essa attrice aveva perduto i risparmi in tal modo investiti, essendo stato sospeso il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale.

Tenuto conto delle caratteristiche dei titoli offerti, chiedeva, in via principale, la declaratoria di nullità, ex art. 1418 c.c., dell'ordine di acquisto oggetto di causa per violazione dell'art. 21 del D.L.vo n. 58/1998 e delle corrispondenti norme del regolamento CONSOB n. 11522/1998. In via subordinata, chiedeva l'annullamento del medesimo ordine di acquisto, ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., stante il conflitto di interessi in cui la controparte aveva operato. Chiedeva "in ogni caso" la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 68.117,410, oltre rivalutazione ed interessi, nonché la condanna alla

restituzione della somma di euro 25,00 addebitata sul proprio conto corrente in assenza di causa. In via ulteriormente gradata, chiedeva la condanna della controparte al pagamento a titolo risarcitorio dell'importo di euro 68.117,410, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi e "all'importo corrispondente alle cedole non incassate dall'attrice, salvo quella maggiore o minore somma che risultasse i corso di causa".

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la banca convenuta, la quale, in via preliminare, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di nullità dell'ordine di acquisto, atteso che l'attrice aveva provveduto a rivendere i titoli oggetto di controversia per il prezzo di euro 18.051,72, oltre che la declaratoria di intervenuta decadenza in relazione a tutte le azioni spiegate, per non essere state sollevate le dovute eccezioni entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione degli estratti conto, in cui si evidenziava l'operazione in questa sede dedotta. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, negando, tra l'altro, di avere violato l'obbligo di informazione in favore della risparmiatrice, avendo anzi provveduto a consegnare alla medesima il documento sui rischi generali ed avendo fatto sottoscrivere al di lei rappresentante l'ordine di acquisto, contenente le avvertenze sulla non adeguatezza dell'investimento con espressa richiesta ad opera della controparte di provvedere comunque all'effettuazione dell'operazione. Affermava inoltre che essa convenuta non era caduta in alcun conflitto di interessi, poiché per la ricorrenza di tale fattispecie non è sufficiente che i titoli facciano parte del portafoglio dell'intermediario stesso e vengano venduti all'investitore in



